

Comunicazione n. DIN/2071281 del 30-10-2002

inviata al sig. ...

Oggetto: Regola del monomandato nell'esercizio dell'attività di promotore finanziario: risposta a quesito

Si fa riferimento al quesito posto dalla S.V., ricevuto in data ..., riguardante la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro dipendente part-time o di collaborazione con Banca ..., tenuto conto del fatto che attualmente Ella svolge attività di promotore finanziario per conto di ... facente parte dello stesso gruppo

Considerato che la S. V. nel suddetto quesito non ha specificato l'oggetto della prestazione lavorativa part-time o di collaborazione da svolgere per conto di Banca ..., ci si limita in questa sede a precisare quanto segue.

In via preliminare, si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 2°, secondo periodo, del decreto legislativo n.58 del 24/02/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; d'ora in poi, "testo unico"), l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

Ciò premesso e con riguardo al concetto di gruppo, va detto che il testo unico, all'art. 11 lett. a) e lett. b) individua la composizione del gruppo con riferimento a fini specifici e determinati, relativi rispettivamente alla procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle SIM e delle SGR (art. 11, lett. a) ed all'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza da parte delle autorità di controllo (art. 11, lett. b), rimettendo la determinazione delle nozioni di gruppo alla Banca d'Italia, sentita la Consob (si veda provvedimento Banca d'Italia dell'01/07/1998, in suppl. ord. n. 120 alla G.U. n. 160 dell'11/07/1998 - Serie generale). In particolare, dalle nozioni di gruppo come sopra determinate, non è dato evincere il riconoscimento di una autonoma soggettività giuridica al gruppo in quanto tale. Pertanto, i singoli soggetti componenti il gruppo stesso mantengono ciascuno la loro propria autonomia giuridica e, perciò, lo svolgimento di attività da parte di un promotore finanziario nell'interesse di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo costituisce svolgimento dell'attività stessa nell'interesse di soggetti diversi.

Avuto presente quanto sopra precisato relativamente al concetto di gruppo, deve affermarsi che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi d'investimento da parte di un promotore finanziario nell'interesse di più soggetti, sia pure appartenenti al medesimo gruppo, costituisce violazione della regola del c.d. "monomandato", di cui all'art. 31, comma 2°, 2° periodo, del testo unico, attesa l'alterità soggettiva dei singoli componenti il gruppo.

CONSOB
Filippo Macaluso - Claudio Salini